



Comune di Ascoli Piceno

Medaglia d'oro al valor militare per attività partigiana

BANDO 08/2021

Affidamento del servizio di sostegno alle funzioni educative e genitoriali negli istituti scolastici (scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di 1° grado) afferenti al territorio dell'Ambito Territoriale Sociale XXII e denominato Centro di Ascolto - Richiesta di Offerta sul Mepa – CIG 878612293C.

CAPITOLATO SPECIALE

INDICE

1.	Definizioni	3
2.	Disciplina normativa dell'appalto	4
3.	Descrizione del servizio.....	4
3.1.	Oggetto dell'appalto.....	5
3.2.	Localizzazione dell'intervento e orari di apertura.....	6
3.3.	Prestazioni.....	6
3.4.	Requisiti del personale impiegato nel servizio.....	9
3.5.	Requisiti minimi e attività del Coordinatore del servizio.....	10
4.	Durata	10
5.	Esecuzione in via d'urgenza	11
6.	Valore del contratto	11
6.1.	Forma del contratto	11
7.	Corrispettivi.....	11
8.	Condizioni dello svolgimento del servizio.	12
9.	Attestazione di regolare esecuzione	12
10.	Fatturazione e pagamenti.....	12
11.	Penali	13
12.	Esecuzione in danno.....	13
13.	Reportistica e monitoraggio	14
14.	Obbligazioni dell'appaltatore	14
15.	Codice di comportamento	14
16.	Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro	15
17.	Proprietà dei prodotti	15
18.	Brevetti industriali e diritti d'autore.....	16
19.	Obblighi di riservatezza.....	16
20.	Trattamento dei dati	16
21.	Danni, responsabilità e assicurazioni	17
22.	Divieto di cessione del contratto e cessione del credito.....	18
23.	Subappalto	18
24.	Tracciabilità dei flussi finanziari	19
25.	Risoluzione del contratto	19
26.	Recesso	20
27.	Controversie	21

1. Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

Amministrazione/Committente: Comune di Ascoli Piceno – Capofila Ambito Territoriale Sociale XXII

Fornitore: l'impresa o il raggruppamento di imprese risultato aggiudicatario;

Parti: Fornitore e Amministrazione/Committente;

Ambito Territoriale Sociale XXII: Associazione di Comuni costituita ai sensi dell'art. 19 della legge 328/2000 -Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali- comprendente i comuni di Ascoli Piceno (capofila), Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Folignano, Maltignano, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione, Venarotta;

Servizio: Il Centro di Ascolto è definibile come “Servizio di sostegno alle funzioni genitoriali” che opera nel contesto scolastico per la promozione del benessere e la prevenzione del disagio, in rete con i servizi territoriali.

Servizio di sostegno alle funzioni genitoriali: La Legge Regionale n.9/2003 all'art. 7 comma 7 definisce i “servizi di sostegno alle funzioni genitoriali le attività previste all'articolo 16 della legge 328/2000 per la valorizzazione e il sostegno delle responsabilità familiari, promosse dai Comuni singoli o associati anche ai sensi della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e della l.r. 13 novembre 2001, n. 27 (Interventi per il coordinamento dei tempi delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale) ed attuate secondo le previsioni del piano regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 18, comma 6, della legge 328/2000”.

Luogo di svolgimento del servizio: Il servizio si svolge presso le scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado che insistono sul territorio dell'Ambito Territoriale Sociale XXII.

Utenti: Genitori, studenti, personale scolastico e corpo docente delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado che insistono sul territorio dell'Ambito Territoriale Sociale XXII.

L'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR): Istituita con Legge Regionale n. 13 del 20 giugno 2003 ("Riorganizzazione del Servizio Sanitario regionale"), modificata con LR n. 17/2010 e LR n. 17/2011. L'ASUR nel rispetto degli obiettivi assegnati e delle direttive impartite dalla Giunta regionale, esercita a livello centralizzato le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attività aziendale e di Area Vasta. L'Area Vasta costituisce l'entità di riferimento per l'ottimizzazione dei servizi, per la programmazione integrata e il coordinamento tra zone confinanti. L'Area Vasta V comprende il territorio dell'ex zona territoriale n. 13 e ex zona territoriale n. 12.

Coordinatore del servizio: Responsabile operativo individuato dal Fornitore è il referente organizzativo del servizio oggetto del presente appalto e sarà responsabile dello svolgimento dei compiti assegnati ai singoli operatori. Inoltre avrà il compito di tenere i collegamenti con l'Ambito Territoriale Sociale e con i servizi sociali e sociosanitari competenti.

Si specifica sin da ora che la figura del Coordinatore del servizio potrà essere svolta anche da una delle figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro multidisciplinare di cui al successivo punto 3.4.

Lavoro di rete: ci si riferisce ad azioni volte a promuovere connessioni e sinergie tra risorse formali e informali al fine di realizzare un intervento di aiuto. Nel lavoro di rete l'operatore promuove l'attivazione di nuove reti e agisce a sostegno di quelle già esistenti;

Rete tecnica dei servizi territoriali e del terzo settore: sistema in cui molti attori si coordinano per la formulazione e l'implementazione di politiche e interventi. Il disegno dei servizi a rete ha come obiettivo quello di *“ottimizzare le risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte*. Nella rete dei servizi l'operatore opera per creare connessioni nel servizio e tra diversi servizi per intervenire su un caso singolo o per attivare nuovi servizi necessari per la comunità;

2. Disciplina normativa dell'appalto

L'appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal d.lgs. n.50/2016 e relativi Decreti/Linee guida di attuazione, dal presente Capitolato Speciale, dal Disciplinare, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, dalle norme nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'Appalto, nonché dalla documentazione predisposta da Consip per la disciplina del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

Nell'esecuzione contrattuale il Fornitore è tenuto a rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia anche se emanate successivamente alla partecipazione alla gara.

In caso di conflitto tra le previsioni dei diversi atti di gara, la prevalenza sarà stabilita rispettando le seguente gerarchia

1. Disciplinare di gara;
2. Capitolato Speciale;
3. Bando di abilitazione MePA “Servizi” – Categoria di abilitazione “Servizi Sociali”.

3. Descrizione del servizio

Il Centro di Ascolto psicologico nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado è stato attivato, con il “Piano territoriale d'Ambito finalizzato alla promozione di diritti e opportunità dell'infanzia e dell'adolescenza” ai sensi della L. 285/97.

Il Centro di Ascolto è definibile come “servizio di sostegno alle funzioni genitoriali”, che opera nel contesto scolastico per la promozione del benessere e la prevenzione del disagio, in rete con i servizi territoriali.

Specificazione delle caratteristiche del servizio:

- servizio di facile accesso;
- servizio prevalentemente “promozionale” (non “riparativo”), orientato a favorire il benessere e a prevenire il disagio;
- servizio con impostazione prevalentemente “comunitaria”, orientato alla realizzazione di una comunità educante;
- servizio prevalentemente orientato al lavoro con piccoli gruppi;

- servizio con procedure di riferimento omogenee in tutte le scuole e in tutti i Comuni dell'Ambito;
- servizio con solide connessioni di sistema, specialmente con i servizi sociali territoriali;
- servizio con un sistematico e stabile coordinamento tecnico.

Il servizio è concepito come:

- antenna sensibile per il disagio, in un contesto di vita particolarmente significativo per il minore e per la sua famiglia;
- un "luogo" (topos) dove dare spazio all'espressione dell'interiorità profonda aperto ad alunni, genitori ed insegnanti;
- terminale del sistema dei servizi territoriali dei comuni, per la realizzazione di interventi di promozione del benessere e prevenzione del disagio e per il monitoraggio e l'osservazione di situazioni di rischio.

Il servizio persegue i seguenti obiettivi:

Rispetto al sistema dei servizi:

- realizzare un sistema di identificazione e di segnalazione precoce del disagio minorile;
- realizzare all'interno della scuola organizzazioni permanenti per la prevenzione, l'osservazione ed il contrasto dei fenomeni di devianza, con il coinvolgimento delle famiglie e del personale scolastico;
- collaborare alla realizzazione di campagne di prevenzione, promosse dall'Ambito sociale e dalla ASUR AV 5 o dai singoli istituti scolastici;
- collaborare ad iniziative per l'orientamento scolastico;
- collaborare alla realizzazione di indagini e ricerche sociali nel contesto scolastico su fenomeni di disagio giovanile;
- compiere osservazioni ed approfondimenti per conto dei servizi sociali su situazioni individuali particolarmente problematiche.

Rispetto all'utenza:

- agire sul contesto scolastico, favorendo la predisposizione di contesti di crescita sani e positivi, onde contribuire a far vivere ai minori l'esperienza scolastica in modo positivo;
- organizzare, in accordo con le scuole e con i servizi, azioni informative e formative su particolari tematiche concernenti la promozione di stili di vita corretti;
- rafforzare le competenze educative di genitori ed insegnanti allo scopo di prevenire comportamenti devianti da parte dei minori;
- fornire un punto di riferimento facilmente identificabile e fruibile per l'espressione ed il fronteggiamento delle situazioni di disagio;
- contribuire alla presa in carico di nuclei familiari in situazione di difficoltà temporanea.

3.1. Oggetto dell'appalto

Il servizio è uno spazio dedicato prioritariamente ai ragazzi, ai loro problemi, alle loro difficoltà con il mondo della scuola, la famiglia, i pari, etc., ma è anche un possibile spazio di incontro e confronto per genitori e insegnanti, per capire e contribuire a risolvere le difficoltà che naturalmente possono sorgere nel rapporto con un figlio/studente che cresce.

Il servizio, è realizzato con l'impiego di personale specialistico ed intende proporsi quale luogo d'incontro, di facile accesso, aperto ad alunni, genitori e personale scolastico.

Finalità del servizio è agire sul contesto scolastico, favorendo la predisposizione di ambienti di crescita sani e positivi e favorendo la promozione di stili di vita corretti, attraverso:

- ✓ la realizzazione di azioni informative e formative su tematiche relative alla crescita ed allo sviluppo dei minori;
- ✓ il sostegno delle competenze educative di genitori ed insegnanti.

3.2. Localizzazione dell'intervento e orari di apertura

Il servizio si svolge presso, le scuole statali d'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado che insistono sul territorio dell'Ambito Territoriale Sociale XXII.

Di seguito gli Istituti Scolastici Comprensivi afferenti al territorio dell'ATS XXII:

- 1) Istituto Comprensivo Ascoli Centro – "D'Azeglio" Via Malaspina, 2 63100 Ascoli Piceno;
- 2) Istituto Comprensivo Borgo Solestà – "Cantalamessa" via San Serafino da Montegranaro 63100 Ascoli Piceno;
- 3) Istituto Comprensivo "Luciani – SS. Filippo e Giacomo" via III Ottobre, 8/c 63100 Ascoli Piceno;
- 4) Istituto Comprensivo Monticelli - "Don Luigi Giussani" via dei Narcisi, 2 63100 Ascoli Piceno;
- 5) Istituto Comprensivo "Folignano - Maltignano" via Arezzo 63084 Folignano (AP);
- 6) Istituto Comprensivo del Tronto e Valfluvione via Giacomo Leopardi, 1 63093 Roccafluvione (AP).

Il fornitore dovrà garantire una presenza minima degli operatori pari ad n. 1.640 ore per ciascun anno scolastico (settembre/giugno). Tale valore è stato calcolato in relazione alla presenza storica e consolidata degli operatori per le medesime attività svolte nelle precedenti annualità e considerate come presenza minima affinché il servizio possa avere una effettiva valenza educativa e preventiva. Resta facoltà del committente, per ragioni di opportunità richiedere l'attivazione del servizio presso ulteriori Istituti Scolastici, sempre presenti nel territorio dell'Ambito Territoriale Sociale XXII sia statali che parificati.

La programmazione e l'organizzazione del servizio sono curate dal Coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale XXII, il quale, per lo svolgimento di tali funzioni, si rapporta stabilmente con i Responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni e con il Comitato dei Sindaci e le istituzioni scolastiche

3.3. Prestazioni

A) Azione Ascolto e Informazione e Consulenza:

Le diverse attività in cui gli operatori del servizio potranno essere impegnati sono le seguenti:

- ascolto, informazione e consulenza individuale con alunni, genitori, insegnanti;
- azioni informative/formative per piccoli gruppi con alunni, genitori, insegnanti su tematiche individuate con il singolo istituto scolastico;
- campagne di promozione del benessere e di prevenzione del disagio promosse dall'Ambito sociale e ASUR AV 5 (ad esempio abuso di alcolici, disturbi di apprendimento, gioco d'azzardo patologico, attività di peer education etc);
- osservazione ed approfondimento di indagini su soggetti a rischio, in collaborazione con i servizi sociali territoriali;

- brevi percorsi di sostegno per nuclei familiari in difficoltà temporanea, in collaborazione con i servizi sociali e socio-sanitari territoriali;
- monitoraggio, coordinamento e pubblicizzazione del servizio.

B) Azione Prevenzione e Contrasto al Fenomeno del Bullismo

Le tipologie di azioni in cui gli operatori dovranno essere impiegati dovranno essere volte a:

- promuovere la conoscenza e la consapevolezza dei problemi connessi al bullismo;
- promuovere la formazione degli insegnanti sulla problematica del bullismo sia per l'identificazione precoce dei segni sia per l'elaborazione di strategie e attività per affrontare il problema in classe;
- diminuire atti di prepotenza all'interno degli istituti scolastici;
- accrescere la consapevolezza degli studenti intorno alla criticità dei comportamenti interpersonali tra coetanei;
- ridurre i fenomeni di comportamenti aggressivi tra coetanei a livello di gruppo e a livello personale;
- contribuire a migliorare la qualità del clima sociale a scuola;
- attuare una politica integrata Antibullismo comune ai vari istituti scolastici coinvolti nel progetto elaborando chiare regole e procedure d'intervento.

Al fine di facilitare lo scambio di esperienze tra gli operatori e per il raccordo con il sistema dei servizi sociali e socio-sanitari, è operativo un gruppo di coordinamento permanente denominato "Coordinamento territoriale dei servizi per la tutela dei minori".

Del Coordinamento fanno parte stabilmente i rappresentanti de:

- i Servizi Sociali dei Comuni dell'ATS XXII;
- l'Ufficio di Promozione Sociale dell'ATS XXII;
- **il Centro d'Ascolto dell'ATS XXII;**
- il Consultorio familiare dell'ASUR AV 5

Il Coordinamento è convocato di norma una volta al mese dal Coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale, che definisce gli argomenti all'ordine del giorno e ne cura lo svolgimento delle sedute, presiedendolo.

Il Coordinamento si occupa di:

- assicurare il costante scambio di informazioni tra i servizi;
- promuovere la definizione di strategie di intervento condivise in merito ai casi che necessitano di progettazione individualizzata integrata;
- costituire e gestire una banca dati comune;
- organizzare attività di informazione e sensibilizzazione presso la comunità locale;
- definire proposte congiunte di promozione della tutela dei minori e prevenzione del disagio
- promuovere azioni di coinvolgimento e di collaborazione presso altri Enti ed Istituzioni che si occupano di minori;
- monitorare il funzionamento del sistema integrato dei servizi nell'area di intervento famiglia/minori

Si specifica sin da ora che le ore previste per lo svolgimento delle attività del coordinamento (max 105 ore per ogni anno scolastico), sono da considerarsi nel monte ore complessivo messo a base di gara.

Il funzionamento del Centro d'Ascolto prevede necessariamente un raccordo stabile con gli altri servizi di tipo educativo, sociale e sanitario presenti sul territorio.

Gli interlocutori fondamentali per la messa in rete del servizio sono i seguenti:

- i Servizi Sociali dei Comuni;
- i Centri di Aggregazione Giovanile;
- i Servizi di Sollievo per famiglie di persone con disagio mentale;
- il Consultorio familiare - Asur AV 5;
- l'UMEE - Asur AV 5;
- il Dipartimento di Salute Mentale – Asur AV 5;
- il Dipartimento di Prevenzione - Asur AV 5;
- il Dipartimento delle Dipendenze Patologiche - Asur AV 5.

Il Centro di Ascolto rappresenta, dal punto di vista del complessivo sistema locale dei servizi e degli interventi, il presidio avanzato dei comuni - ai quali è in capo la tutela dei cittadini minori - all'interno delle scuole. Come tale esso opera prioritariamente in stretta collaborazione e in raccordo con i Servizi Sociali Professionali e con l'Ufficio di Promozione Sociale, laddove il Servizio Sociale non è presente.

Tale collaborazione si sostanzia in diversi modi:

- attraverso incontri periodici di coordinamento finalizzati alla discussione dei casi;
- attraverso azioni di co-progettazione e presa in carico condivisa;
- attraverso invii e segnalazioni da parte degli operatori dei Centri di Ascolto, mediante le apposite procedure;
- attraverso richieste di approfondimento di indagine da parte dei Servizi Sociali al Centro di ascolto su specifici casi.

Per lo sviluppo ed il mantenimento della rete con gli altri servizi a valenza sociale e socio-sanitaria verranno effettuati incontri di coordinamento allargati a tutti soggetti, al fine di individuare iniziative di promozione e prevenzione da svolgere in sinergia e da proporre agli istituti scolastici per il successivo anno scolastico.

Metodologia

Le attività di ascolto verranno realizzate attraverso colloqui individuali di consulenza e non avranno carattere terapeutico. L'allievo verrà accolto nelle proprie richieste attraverso una modalità empatica, non giudicante, con l'obiettivo di aiutarlo nell'analisi del problema e nella comprensione del proprio vissuto. Lo sportello sarà un'occasione di ascolto, accoglienza, crescita, orientamento, informazione e gestione di risoluzione di problemi e conflitti. La consulenza si proporrà di fornire una chiarificazione e una nuova costruzione di significati in relazione alla domanda di aiuto posta dal ragazzo: rappresenterà un'occasione per individuare il problema portato, focalizzarlo e permetterne una visione più obiettiva e realistica.

L'approccio utilizzato sarà dunque di tipo non direttivo e non interpretativo, teso alla costruzione di un rapporto cooperativo con il ragazzo così che questi abbia la possibilità di partecipare in maniera attiva al processo di definizione e valutazione del problema. Per i genitori che desidereranno confrontarsi sulle problematiche dei figli a scuola potranno essere attuati colloqui di consulenza. Su richiesta degli insegnanti sarà possibile organizzare incontri o interventi anche nelle classi, non solo in base alle necessità rilevate dai docenti, ma anche in un'ottica preventiva.

Per l'attivazione del servizio sarà utile una breve presentazione dello stesso e del operatore alle classi della scuola; per l'accesso allo Sportello sarà necessaria la raccolta del consenso delle famiglie.

I contenuti di ogni colloquio saranno strettamente coperti dal segreto professionale. Tuttavia, dovessero sorgere dei problemi sui quali fosse importante intervenire dal punto di vista educativo/

preventivo, lo psicologo fornirà alla scuola opportune indicazioni per promuovere in seguito nuove iniziative di prevenzione o intervento.

I servizi all'utenza sono offerti a titolo gratuito.

Dal punto di vista organizzativo, l'affidatario dovrà attenersi alle disposizioni di carattere generale impartite dal Comune di Ascoli Piceno, in qualità di Ente capofila dell'Ambito territoriale sociale XXII.

Il Fornitore inoltre dovrà provvedere ad aggiornare mensilmente la cartella sociale informatica messa a disposizione dal Committente, implementando in essa tutte le informazioni in ordine agli accessi al servizio, alla presa in carico dell'utenza, all'invio ai servizi, alle attività individuali e/o di gruppo svolte con l'utenza.

Il Coordinatore del Servizio deve essere reperibile telefonicamente e a disposizione del Coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale XXII durante l'orario di funzionamento del servizio e dovrà, altresì, garantire incontri periodici. Al committente compete la direzione generale del progetto, il coordinamento complessivo e la verifica circa il corretto raggiungimento degli obiettivi stessi.

Per ogni utente del servizio deve essere predisposta ed aggiornata idonea cartella sociale utilizzando i supporti informatici messi a disposizione dall'Ambito Territoriale Sociale XXII.

L'affidatario si impegna, altresì, a predisporre rapporti periodici di valutazione del progetto, anche su richiesta, sulla base di indicatori e strumenti di rilevazione concordati con il Coordinatore dell'Ambito e a rimmetterli al Comune capofila dell'Ambito Territoriale Sociale XXII.

3.4. Requisiti del personale impiegato nel servizio

Il Fornitore garantisce il regolare e puntuale adempimento del servizio utilizzando un gruppo di lavoro multidisciplinare, formato da personale in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- laurea in Scienze Sociologiche (o equipollenti) o laurea in Scienze Psicologiche (o equipollenti);
- almeno due anni di esperienza specifica su tematiche educative, di sostegno a minori e nuclei familiari problematici e di psicologia scolastica.

Tutti gli operatori dovranno essere iscritti ai relativi albi professionali, se previsto dalla normativa che disciplina le medesime professioni.

Inoltre tutto il personale, come stabilito nel regolamento Regionale Marche n. 13/2004,:

- a) non deve aver subito condanne o avere provvedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù);
- b) deve possedere apposita certificazione sanitaria attestante l'idoneità allo svolgimento dell'attività a contatto del pubblico, in particolare dei minori.

Il gestore dovrà operare esclusivamente con personale in possesso dei requisiti richiesti. Dovrà, inoltre, assicurare la necessaria continuità lavorativa dei singoli operatori, provvedendo anche ad effettuare tempestivamente la sostituzione del personale assente con altro in possesso dei medesimi titoli professionali opportunamente pre-informandone l'Amministrazione comunale. Il gestore è tenuto a fornire, prima della aggiudicazione definitiva ed entro un termine massimo di 7 giorni dalla

specifica richiesta, i nominativi del personale impiegato nell'espletamento delle attività e dimostrarne il possesso dei relativi requisiti richiesti.

Gli operatori del fornitore dovranno assicurare lo svolgimento delle attività in osservanza delle norme sulla privacy, con particolare riferimento alle informazioni di carattere personale ed all'uso di strumenti di lavoro elaborati in forma scritta. Alcun rapporto di lavoro potrà – a nessun titolo – costituirsi tra quanti impegnati nell'attività ed il Comune di Ascoli Piceno, Ente capofila Interambito.

3.5. Requisiti minimi e attività del Coordinatore del servizio

Il soggetto gestore sarà tenuto a nominare un Coordinatore del Servizio.

Il Coordinatore avrà il compito di intervenire, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio e dovrà garantire la reperibilità tramite un sicuro recapito telefonico.

Il Coordinatore dovrà gestire, in accordo con il Coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale XXII, l'organizzazione del servizio con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali.

Il Coordinatore inoltre, sarà l'interlocutore unico per l'ATS XXII per tutti gli aspetti gestionali nonché tecnico-organizzativi.

Il soggetto gestore, tramite il Coordinatore del Servizio, è tenuto a redigere una relazione annuale concernente l'andamento tecnico della gestione del servizio con l'indicazione dei risultati e delle problematiche emerse oltre ad eventuali suggerimenti per il migliore andamento della gestione del servizio stesso.

Il Coordinatore dovrà inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di istruzione ed esperienza:

- Laurea in scienze sociologiche o equipollenti e/o Laurea in scienze psicologiche o equipollenti unitamente ad almeno due anni di esperienza specifica su tematiche educative, di sostegno a minori e nuclei familiari problematici e di psicologia scolastica.
- Iscrizione al relativo albo professionale, se previsto dalla normativa che disciplina la professione.

Il Coordinatore del servizio potrà essere svolto anche da una delle figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro multidisciplinare di cui al paragrafo 3.4.

4. Durata

La durata dell'appalto (esclusa l'opzione di rinnovo) è pari a due anni scolastici (presumibilmente dal 1 settembre 2021 al 30 giugno 2022 e dal 1 settembre 2022 al 30 giugno 2023).

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a un ulteriore anno scolastico (per un totale di 10 mesi presumibilmente dal 1 settembre 2023 al 30 giugno 2024). La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno due mesi prima della scadenza del contratto originario.

5. Esecuzione in via d'urgenza

L'Amministrazione si riserva la facoltà, dopo che l'aggiudicazione è divenuta efficace, di richiedere l'esecuzione anticipata della prestazione anche prima della stipula del contratto: in tal caso, il Fornitore sarà tenuto a dare esecuzione al contratto agli stessi patti e condizioni così come risultanti dal presente capitolato e dalla propria offerta.

Se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, il Fornitore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.

L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

6. Valore del contratto

Il valore del contratto, da stipularsi a corpo, con riferimento alla durata di due anni scolastici è stimato presuntivamente in Euro 73.000,00 (settantatremila/00) IVA esclusa. Alla scadenza dell'appalto, è prevista la facoltà di rinnovo del contratto, agli stessi prezzi e condizioni offerti, per la durata di un ulteriore anno scolastico e per un importo contrattuale ulteriore massimo di Euro 36.500,00 (trentaseimilacinquecento/00) IVA esclusa.

Nell'importo indicato si intendono compresi tutti gli oneri relativi all'esecuzione del presente contratto; si precisa che il valore dell'appalto è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno del territorio di riferimento.

Qualora, nei casi previsti dall'art. 106 del d.lgs. 50/2016, si dovesse far fronte ad un incremento delle richieste del servizio o alla necessità di una integrazione del servizio con ulteriori prestazioni ed attività anche di natura complementare, l'Amministrazione si riserva la facoltà di variare nell'arco della durata contrattuale il valore del contratto previsto nei limiti di legge. In questo caso il Fornitore è tenuto ad eseguire, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni

6.1. Forma del contratto

Il contratto sarà stipulato, in modalità elettronica mediante caricamento sulla piattaforma MEPA del documento di accettazione debitamente sottoscritto digitalmente. Si applica la vigente normativa in materia di imposta di bollo sui contratti pubblici.

7. Corrispettivi

Il corrispettivo bimestrale del servizio è pari all'importo soggetto a ribasso di cui all'art. 3 del Disciplinare di gara, al netto dello sconto percentuale offerto dal Fornitore.

Nel corrispettivo così calcolato si intendono compresi tutti gli oneri relativi all'esecuzione del presente contratto, tutto incluso e nulla escluso.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili

indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

8. Condizioni dello svolgimento del servizio.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione oggetto del Contratto, nonché ogni attività, fornitura e relativi oneri che si rendessero necessari per l'espletamento della fornitura o, comunque necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

Il servizio dovrà necessariamente essere conforme alle specifiche indicate nel presente capitolato. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza e di protezione dei lavoratori in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione dell'attività di cui al presente appalto ed agli ordinativi di fornitura.

9. Attestazione di regolare esecuzione

A seguito dell'ultimazione dell'esecuzione, il RUP, su richiesta del direttore dell'esecuzione, emetterà l'attestazione di regolare esecuzione, che conterrà almeno i seguenti elementi:

- gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- l'indicazione dell'esecutore;
- il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni;
- le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- la certificazione di regolare esecuzione.

10. Fatturazione e pagamenti.

Il pagamento dell'importo di ciascuna fattura, che dovrà essere emessa con cadenza bimestrale in cinque soluzioni per ciascun anno scolastico, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate e della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30, comma 5 bis del d.lgs. 50/2016, avverrà con determinazione dirigenziale entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, la cui data sarà comprovata dalla registrazione al Protocollo Generale, previa verifica della regolarità di esecuzione

del servizio.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti.

Il Fornitore è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto. Si obbliga, inoltre, all'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, di regolamenti concernenti il servizio stesso nonché di quelle previste nel presente capitolato e negli atti di gara. Tutte le penalità che il Fornitore dovrà corrispondere saranno compensate con qualsiasi credito la stessa vanta nei confronti dell'Amministrazione.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, dall'Amministrazione.

I pagamenti, relativi al presente contratto, dovranno essere effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 136/2010 art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

11. Penali

Per ogni giorno lavorativo di assenza o sospensione del servizio, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, è fissata una penale pari all' 0,1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore non consegna i materiali sussidiari e accessori allo svolgimento del servizio indicati nel Capitolato.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Ente; l'Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Ente nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall'Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il Fornitore è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso Fornitore nell'esecuzione dell'appalto.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

12. Esecuzione in danno

Nel caso in cui il Fornitore non provveda agli interventi richiesti nei termini e con le modalità di cui ai precedenti articoli, l'Amministrazione potrà procedere ad affidare gli interventi ad altra Ditta con spesa a carico del Fornitore. La spesa relativa sarà liquidata dall'Amministrazione e

successivamente detratta dall'importo dovuto al Fornitore all'atto del primo pagamento utile o anche dalla garanzia definitiva.

13. Reportistica e monitoraggio

L'affidatario del servizio è obbligato a tenere costantemente aggiornato l'ATS XXII attraverso comunicazioni ai referenti.

Ai fini della rilevazione dei dati qualitativi del servizio, l'affidatario dovrà utilizzare strumenti tesi al monitoraggio degli obiettivi, di programmi quali:

- relazione semestrale sullo stato di attuazione del progetto e sui risultati conseguiti;
- report mensile rispetto alle schede nominative predisposte: semplice contatto, presa in carico, Piani di Intervento Individualizzati attivati, etc;
- rispetto delle tempistiche per l'invio dei dati all'Osservatorio Regionale.

Il Fornitore si impegna ad utilizzare ed implementare tutti i sistemi di controllo e monitoraggio elettronici e cartacei richiesti dall'Amministrazione tra cui la cartella sociale prevista nel precedente articolo 3.3.

14. Obbligazioni dell'appaltatore

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto già previsto nel presente capitolato, anche a:

- effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto precisato nel presente capitolato;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza (manuali operativi interni e sistemi di sicurezza gestione dati);
- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione;
- comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti fax, telefono ed e-mail utilizzati per l'invio di tutte le comunicazioni relative all'affidamento.

15. Codice di comportamento

Il Fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.. Il D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) è reperibile sul sito www.normattiva.it.

Il Fornitore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al fornitore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

16. Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Fornitore si obbliga a rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato.

17. Proprietà dei prodotti

Fatto salvo quanto stabilito al successivo periodo, la Committente acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato dal Fornitore per conto della Committente in esecuzione del servizio di cui all'oggetto, dei relativi materiali e documenti creati, inventati, predisposti o realizzati dal Fornitore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente servizio.

La Committente potrà pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere, anche solo parzialmente, detti materiali ed opere dell'ingegno.

I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Committente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi eventualmente apposti sui prodotti o comunque su materiale consegnato alla Committente, i diritti di proprietà industriale ed intellettuale su documenti che non siano stati realizzati appositamente per la Committente, in relazione ai quali tuttavia la Committente potrà esercitare in via non esclusiva i diritti di utilizzazione e sfruttamento di cui al precedente comma 1. Sono inoltre salvi i diritti morali degli autori di opere di ingegno di rivendicarne la paternità o gli altri diritti inalienabili ai sensi di disposizioni inderogabili.

Tutti i prodotti e l'ulteriore documentazione creata o predisposta dal Fornitore per conto della Committente nell'esecuzione contrattuale, non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi senza la preventiva approvazione espressa da parte della Committente.

18. Brevetti industriali e diritti d'autore

L'impresa assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi, software o per adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi e diritti d'autore). Qualora venga da terzi promosso nei confronti dell'Amministrazione un procedimento giudiziario in cui si affermi che una o più delle soluzioni e/o l'uso di esse costituisca violazione di un diritto di proprietà industriale, ovvero analoga violazione sia altrimenti contestata all'Amministrazione, quest'ultima dovrà avvisarne l'impresa, per iscritto, entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo dell'azione giudiziaria o dalla notizia della contestazione.

Sempre che il termine di cui sopra sia stato osservato, l'Impresa assumerà a sue spese la difesa contro tale azione e terrà a suo carico gli oneri eventualmente conseguiti nei confronti del terzo attore, a condizione che le siano state conferite dall'Amministrazione le più ampie facoltà di condurre la lite a suo esclusivo giudizio e di definirla anche extragiudizialmente.

Qualora in un giudizio condotto dall'impresa, alla luce dei precetti su esposti, sia pronunciata sentenza definitiva (o sia intervenuta transazione od accordo) che inibisca l'uso, da parte dell'Amministrazione, delle apparecchiature o di parti di esse per violazione di brevetto od altro diritto di proprietà industriale di terzi, l'impresa dovrà, a sua scelta ed a sue spese, alternativamente:

- a) procurare all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare le soluzioni oggetto della sentenza o transazione;
- b) sostituirle o modificarle così da eliminare l'accertata violazione.

19. Obblighi di riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali.

20. Trattamento dei dati

Per la esecuzione del servizio descritto dal presente capitolato, con riferimento ai dati ed alle informazioni fornite dal Fornitore alla Committente, anche sotto forma documentale, e che rientrano nell'ambito di applicazione del D.lgs.n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si precisa quanto segue:

- Finalità del trattamento: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: - i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della esecuzione delle prestazioni disciplinate nel presente capitolato e, in particolare, ai fini della esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché in adempimento di precisi obblighi di legge, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- Dati sensibili: I dati forniti dal Fornitore non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”;
- Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
- Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: I dati potranno essere comunicati a: soggetti esterni, nell’ambito dello svolgimento delle funzioni e i compiti attinenti alla formazione svolte dall’Ufficio, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ministero dell’Economia e delle Finanze, altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990, consiglieri comunali;
- Diritti del Fornitore: Relativamente ai suddetti dati, al Fornitore, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato decreto legislativo. Acquisite le suddette informazioni con la sottoscrizione del contratto (o lettera contratto) ed eventualmente nella fase di esecuzione dello stesso, egli acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.
- Si precisa, altresì, che la Committente dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

21. Danni, responsabilità e assicurazioni

Il Fornitore solleva la Committente da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell’Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla Committente ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dal Fornitore nell’ambito dell’erogazione dei servizi di cui all’oggetto; nel novero dei terzi deve essere compreso il Comune di Ascoli Piceno, nella sua qualità di Committente.

A tal fine il Fornitore, per l’espletamento dei servizi oggetto della presente procedura, dovrà provvedere a propria cura e spese, all’assicurazione di responsabilità civile verso terzi, prestatori di lavoro collaboratori, per lesioni a persone e/o danni a cose conseguenti all’attività prestata, compresa la responsabilità personale di tutti gli addetti, quali che siano le loro rispettive mansioni e funzioni.

La polizza dovrà essere mantenuta operante per tutta la durata del contratto.

Il massimale per sinistro e per anno non dovrà essere inferiore ad euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per RCT e RCO.

22. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore non hanno singolarmente effetto nei confronti delle Amministrazioni contraenti fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia comunicato all' Amministrazione l'avvenuta cessione, e ferma restando la responsabilità solidale della società cedente o scissa. Nei novanta giorni successivi a tale comunicazione l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti di carattere tecnico e professionale e i requisiti di carattere economico e finanziario presenti in capo all'originaria concessionaria.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

23. Subappalto

Il Fornitore che ha indicato la volontà di subappaltare parte del servizio è tenuta al rispetto della disciplina prevista dall'art. 105 del d.lgs.50/2016; in particolare, essa deve:

1. depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di inizio dell'esecuzione del contratto. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Al contratto deve essere allegata dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto.

Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio;

2. trasmettere autodichiarazione del legale rappresentante dell'impresa subappaltatrice relativa all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, al possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal disciplinare di gara nonché gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente.

3. L'esecuzione del servizio affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. La Stazione Appaltante segnalerà, ai sensi della normativa vigente, all'autorità competente violazioni della cessione in subappalto senza autorizzazione.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

L'Amministrazione nel caso di subappalto provvederà a corrispondere l'importo del servizio al Fornitore della gara anche se la fornitura o prestazione è stata effettuata dalle imprese subappaltatrici.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al Fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Nel caso in cui il Fornitore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all'Amministrazione, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del servizio o fornitura affidati;

Il Fornitore deve inoltre comunicare all'Amministrazione le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

24. Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m. e i., impegnandosi altresì ad inserire, nei contratti con i subappaltatori ed i subcontraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità di cui al medesimo articolo della L. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti stipulati.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

25. Risoluzione del contratto

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, la stessa Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto il Contratto e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

L'Amministrazione potrà inoltre risolvere il contratto, previa contestazione degli addebiti al Fornitore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, nei seguenti casi:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un

procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del d.lgs.50/2016;

e) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato;

f) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;

h) azioni giudiziarie intentate da terzi contro l'Amministrazione per fatti o atti compiuti dal Fornitore nell'esecuzione del servizio;

i) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;

l) in caso di subappalto non autorizzato;

m) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive;

n) quando le penalità raggiungono l'importo del 10%;

o) negli altri casi previsti dal presente capitolato.

L'Amministrazione risolverà obbligatoriamente il contratto, previa contestazione degli addebiti al Fornitore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

26. Recesso

L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore via posta elettronica certificata nei casi di:

a) giusta causa;

b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;

c) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi;

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dai documenti di gara;

iii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.

In caso di recesso dell'Amministrazione il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.

Tale pagamento avverrà secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali ed il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Nell'arco della durata contrattuale l'aggiudicazione della fornitura non costituisce per il Fornitore diritto di esclusiva per l'erogazione della fornitura oggetto dell'appalto.

In particolare, ai sensi dell'art. 1 co 13 DL 95/2012, l'Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

27. Controversie

In caso di contestazioni o di impossibilità di accordi tra le parti, il foro competente è quello di Ascoli Piceno.

Il Dirigente
F.to Dott. Paolo Ciccarelli